

# Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

## DIREZIONE

**Decreto n. 47 del 29/06/2020**

*Oggetto:* “Regime di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad integrazione dell’aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali SA.49425 (2017/XA)”

*Allegati da pubblicare:*

Allegato A “Regime di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad integrazione dell’aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali SA.49425 (2017/XA)”

*Dirigente responsabile:* Marco Locatelli

*Estensore:* Simone Sabatini

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

## IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;

Vista la lettera protocollo n. 38826 del 10 settembre 2018 con cui l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) ha valutato che l’assegnazione della “Società Agricola Suvignano s.r.l.” ad Ente Terre Regionali Toscane ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 può garantire il percorso di restituzione alla collettività e a tal fine ha richiesto l’invio di formale manifestazione di interesse all’assegnazione da parte di Ente Terre Regionali Toscane;

Richiamato il Decreto di Ente Terre n. 87 del 23 ottobre 2018 con cui l’Ente manifesta l’interesse al trasferimento a titolo gratuito da parte della Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), delle quote di capitale sociale della Società Agricola Suvignano Srl;

Visto il decreto del 16 novembre 2018 dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che dispone che “le quote dell’intero capitale sociale dell’Agricola Suvignano s.r.l., con sede in Palermo, via Veneto n. 39, codice fiscale 00051010528, comprensive del relativo compendio aziendale sono mantenute al patrimonio dello Stato e sono trasferite per finalità istituzionali all’Ente Terre Regionali Toscane, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia”;

Richiamato l’atto ricognitivo di trasferimento di quote ai sensi dell’articolo 48, comma 8-ter del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159) del 23 Febbraio 2019, a rogito Notaio Gloria Grimaldi di Palermo (Rep. n. 3.957 Racc. n. 3.024), avente valore costitutivo del relativo trasferimento, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo;

Accertato che in base alla Delibera di Giunta n. 21 del 07 gennaio 2019 sono previste risorse sul capitolo 52828 a favore di Ente Terre Regionali Toscane per le spese correnti per la gestione dei beni date in concessione;

Preso atto che:

- dal 21 marzo al 20 settembre 2017 nella Provincia di Siena, territorio in cui sono situate le strutture produttive della Società Agricola Suvignano Srl, si è verificata una siccità eccezionale riconosciuta come avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale con DM 6784/2018;
- con riferimento a tale evento è stato comunicato da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali l’attivazione di un regime di aiuto in esenzione SA.49425 (2017/XA) avente ad oggetto: “Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”;

- a seguito dell'attivazione del regime di aiuti SA.49425 (2017/XA) la società Agricola Suvignano srl ha presentato domanda di aiuto alla Regione Toscana – Settore Gestione della programmazione Leader. Attività gestionali sul livello territoriale di Siena e Grosseto, per il tramite della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Considerato che dall'analisi economico finanziaria dei bilanci della società agricola Suvignano srl non risultano ancora erogati indennizzi per i danni causati dall'avversità atmosferica siccità 2017;

Ritenuto pertanto opportuno verificare con la Regione Toscana l'iter del procedimento relativo alla valutazione dei danni subiti dalla Società agricola Suvignano srl con riferimento all'avversità atmosferica siccità 2017 e gli indennizzi riconosciuti alla stessa società sul regime di aiuto SA.49425 (2017/XA);

Vista la propria richiesta (trasmessa con pec n. 2278 del 22.06.2020) con cui Ente Terre Regionali Toscane ha chiesto informazioni sui danni subiti dalla Società Agricola Suvignano srl a seguito della siccità dell'anno 2017 (DM prot. 6784 del 22 febbraio 2018) in particolare in riferimento alla valutazione dei danni subiti in occasione della calamità, così come da pratica istruttoria del Settore regionale territoriale competente in materia di indennizzi per calamità naturali, con riferimento a quanto previsto dal DM 6784/2018 comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA) avente ad oggetto: "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali", nonché gli importi che saranno erogati alla società Agricola Suvignano srl nell'ambito di tale regime;

Vista la nota della Regione Toscana, Settore Gestione della programmazione Leader. Attività gestionali sul livello territoriale di Siena e Grosseto, trasmessa ad Ente Terre (protocollo AOOGR/PT Prot. 0216916 del 22.06.2020) dalla quale risulta che, in applicazione del dm 15757 del 24.07.2015:

- la valutazione dei danni subiti dalla Società Agricola Suvignano srl in conseguenza dell'eccezionale siccità 2017 è pari ad euro 222.304,46;
- l'aiuto erogabile ai sensi dell'articolo 25 del Reg. UE 702/2014 è pari ad euro 82.434,01;
- sulla base delle risorse nazionali disponibili l'importo in fase di erogazione alla società Agricola Suvignano srl è pari ad euro 4.484,00;

Ritenuto pertanto opportuno erogare alla Società agricola Suvignano srl con risorse proprie un aiuto individuale aggiuntivo fermi restando i limiti e le condizioni fissate con il DM 15757 del 24.07.2015, comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA);

Dato atto che l'erogazione dell'aiuto individuale aggiuntivo in favore della Società agricola Suvignano srl sarà concesso ed erogato nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:

- il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 25 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i) attive nella produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà a meno che tali imprese non siano divenute in difficoltà a causa di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25;
- il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
  - "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
  - "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
  - l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
  - l'art. 6 "effetto incentivazione" e nello specifico il paragrafo 5 che prevede non è richiesto un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
  - l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo

dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- l'art. 9 “pubblicazione e informazione” che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60.000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- l'art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per

controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

Dato inoltre atto che, affinché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 25 ovvero:

- l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento;
- esiste un nesso causale diretto tra avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa;
- gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata;
- l'aiuto individuale è concesso entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e versato entro quattro anni a decorrere da tale data;
- i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione;
- i danni includono quanto segue:
  - a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 6;
  - b) i danni materiali di cui al paragrafo 7;
- La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
  - a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
  - b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto;
- La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame;
- Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione;

- I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- Se la riduzione di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 6 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.
- Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.
- Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Ritenuto pertanto di determinare l'importo dell'aiuto da erogare alla Società agricola Suvignano srl sulla base della differenza tra l' aiuto erogabile ai sensi del DM 15757/2015 e l' aiuto effettivamente concesso sul regime di aiuto SA.49425 (2017/XA) e pertanto in euro 77.950,01;

Vista la scheda contenente le condizioni per l'attivazione del Regime di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad integrazione dell'aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali SA.49425 (2017/XA) di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e dei relativi allegati da 1 a 5;

Ritenuto necessario procedere alla comunicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 9 del Reg. UE 702/2014;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

#### DECRETA

- 1) Di approvare la scheda "Regime di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad integrazione dell'aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali SA.49425 (2017/XA)" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere alla comunicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 9 del Reg. UE

702/2014;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE  
*Dott. Marco Locatelli*